



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie*

Protocollo e data in intestazione

Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di procedimento ed atti amministrativi;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* nonché il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTI** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 in tema di trattamento dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTA** la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante *“Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186 recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie*

- VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTA** l’Intesa del 1° agosto 2009 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo d’istruzione;
- VISTO** l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall’articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall’articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112, che ha disposto: *“Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali”*;
- CONSIDERATO** che ai sensi del summenzionato art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, alle procedure straordinarie è assegnato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 4.500 posti, di cui n. 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria;
- VISTO** il D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 recante *“Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall’articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie*

- VISTO** 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112”;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODPIT.1327 del 29 maggio 2024 che bandisce la procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTI** l'Allegato 1 al suindicato D.D.G. che individua, per la predetta procedura, un numero dei posti messi a bando per la regione Puglia pari a n. 180 e l'Allegato 2 che individua le diocesi di cui è responsabile l'USR Puglia;
- VISTE** le ulteriori disposizioni di cui agli Allegati del D.M. n. 9 del 19.01.2024 regolanti la precitata procedura selettiva, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;
- VISTO** il proprio decreto di riparto dei posti per la suindicata procedura concorsuale prot. n. AOODRPU.65935 del 30.10.2024 ed il successivo decreto di rettifica prot. n. AOODRPU.1940 del 10.01.2025;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. AOODRPU.65867 del 30.10.2024 di costituzione della Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia ai sensi del D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 e del D.D. prot. n. AOODPIT.1327 del 29 maggio 2024, per le diocesi della regione Puglia;
- VISTA** la compilazione da parte della Commissione esaminatrice, a seguito degli esiti della prova orale didattico-metodologica e della valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale, delle graduatorie di merito regionali per la procedura concorsuale in parola ripartite per ambiti diocesani e divise per ordine e grado di scuola;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 8, co. 2 del bando, ai fini della redazione delle predette graduatorie, il candidato che partecipa al concorso per la scuola dell'infanzia e primaria con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia;
- TENUTO CONTO** di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso della procedura *de qua* (art. 3), in particolare, Legge n. 68/1999, D.lgs n. 66/2010, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, nei limiti dell'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente di cui “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie*

TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio complessivo conseguito da più candidati, in particolare dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica, possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista);
TENUTO CONTO	della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);
CONSIDERATA	la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018);
CONDIDERATO	che le graduatorie sono approvate sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;
RITENUTO	pertanto di dover procedere ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.1327 del 29.05.2024 - fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche anche in base a eventuali sopravvenienze, anche giudiziali - all’approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui alla procedura concorsuale <i>de qua</i> , redatte per ambiti diocesani della regione Puglia e divise per ogni e grado di scuola;

DECRETA

Art. 1. In conformità a quanto specificato in premessa, sono approvate ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.1327 del 29 maggio 2024 le graduatorie definitive di merito regionali della procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ripartite per ambiti diocesani della regione Puglia e divise per ordine e grado di scuola.

Art. 2. La citate graduatorie per gli ambiti diocesani di **Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti; Andria; Bari - Bitonto; Brindisi – Ostuni; Castellaneta; Cerignola - Ascoli Satriano; Conversano - Monopoli; Foggia - Bovino; Lecce; Lucera - Troia; Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo; Molfetta - Ruvo - Giovinazzo – Terlizzi; Nardò - Gallipoli; Oria; Otranto; San Severo; Taranto; Trani - Barletta - Bisceglie; Ugento - Santa Maria di Leuca**, allegate al presente decreto ivi costituendone parte integrante, sono redatte secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle preferenze e delle quote di riserva come per legge.

Art. 3. Le citate graduatorie, approvate sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 8, comma



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

*Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie*

5, del D.D.G. prot. n. AOODPIT.1327 del 29 maggio 2024, sono pubblicate all'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it - di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul succitato sito web istituzionale.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 9 del 19.01.2024, sul Portale unico è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'USR per la Puglia nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo

Allegato:

- Graduatorie definitive di merito ex D.D.G. prot. n. AOODPIT.1327 del 29 maggio 2024 ripartite per le diocesi della Regione Puglia.

Ai candidati – sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle Diocesi della Regione Puglia